

Art. 5

Requisiti strutturali e di dimensionamento

1. Il nido in famiglia deve sorgere in immobili ad uso abitativo, secondo quanto disposto dalla normativa comunale.
2. La struttura di insediamento deve garantire le seguenti caratteristiche:
 - a) condizioni di stabilità in situazioni normali ed eccezionali, in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti;
 - b) requisiti igienici minimi previsti dai Regolamenti locali d'igiene e dalle normative nazionali e regionali vigenti in materia di edifici di civile abitazione;
 - c) condizione di sicurezza degli impianti, anche di prevenzione incendi, nei casi previsti dalla legge;
 - d) adattabilità ai soggetti portatori di handicap usufruenti di sedia a ruote, secondo quanto stabilito dal D.P.R. n. 503/1996;
 - e) licenza di abitabilità.
3. L'attività può essere avviata se nell'unità immobiliare sono disponibili:
 - uno spazio autonomo con lavandino e fasciatoio;
 - un servizio igienico adeguato all'uso dei bambini;
 - uno spazio interno, da destinarsi in modo esclusivo all'ospitalità dei bambini, di almeno 5 mq di superficie interna utile a bambino con un minimo di 25 mq (in deroga);
 - uno spazio esterno, da destinare esclusivamente all'ospitalità dei bambini, non inferiore a 9 mq di superficie esterna utile a bambino con un minimo di 45 mq (in deroga);
 - un locale cucina dotato di idonee attrezzature per la cottura, il riscaldamento e la conservazione dei cibi.

